

MERIDIONALE MULTISERVICE S.p.A.

Servizio Verifiche Impianti Termici

PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento per l'espletamento del controllo dello stato di esercizio, di manutenzione e del rendimento di combustione degli impianti termici, eseguito ai sensi della Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, del DPR n. 412 del 26 agosto 1993 e del DPR n. 551 del 21 dicembre 1999, del D.Lgs n. 192 del 19/08/2005 e del D.Lgs n. 311 del 29 dicembre 2006.

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
DEFINIZIONI	3
ART. 1 FINALITA'	5
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART. 3 RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	6
ART. 4 REQUISITI ED ADEMPIMENTI DEL MANUTENTORE	6
ART. 5 ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO	6
ART. 6 PERIODICITÀ DEI CONTROLLI	8
ART. 7 AUTOCERTIFICAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE	8
ART. 8 CAMPAGNA INFORMATIVA	10
ART. 9 TARIFFE E SANZIONI	10
ART.10 VERIFICHE	11
ART.11 COMPORTAMENTO DEL VERIFICATORE DURANTE LA VERIFICA	12
ART.12 VISITE A DOMICILIO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE	13
ART.13 VERIFICHE CON ESITO NEGATIVO	15
ART.14 PRESCRIZIONI	17
ART.15 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ANOMALIE RISCONTRATE	18
ART.16 ESAZIONE/RISCOSSIONE COATTIVA/MOROSITÀ	20
ART.17 RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO	21
ART.18 ALTRE VIOLAZIONI	21

Premessa

La Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l'obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità Europea, è stata recepita dal Decreto Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall'08 ottobre 2005.

In virtù dell'art. 17 del D. Lgs. 192/05 "Clausole di cedevolezza", le disposizioni statali restano in vigore fintantoché le Regioni e le Province Autonome non recepiranno autonomamente la direttiva stessa.

Attesa la Deliberazione n. 21 della Giunta Regionale della Campania del 19 gennaio 2007, Area Generale di Coordinamento n. 12, Sviluppo Attività Settore Secondario: "Attuazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.° 192 di recepimento della Direttiva 2002/91/CE in tema di rendimento energetico nell'edilizia. Istituzione del gruppo tecnico di lavoro. ", il presente documento si pone l'obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici presenti nel territorio di competenza della Provincia Salerno, salvo successivi provvedimenti ad integrazione o modifica del presente in caso di ulteriori emanandi provvedimenti di carattere nazionale o regionale.

Con apposita convenzione prot.n°39848 del 31.12.2002 ed allegato capitolato prestazionale, approvati con delibera di Giunta Provinciale n°704 del 31.12.2002, la Provincia di Salerno, da ora in poi denominata anche "Ente", ha affidato alla Salerno Manutenzioni Spa, oggi Meridionale Multiservice Spa, da ora in poi denominata anche "Società", il servizio di cui al presente regolamento.

Ai fini del presente atto, quindi, costituiscono normativa di riferimento i seguenti provvedimenti :

- Legge 13 luglio 1966, n. 615 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";
- legge 6 dicembre 1971 n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile";
- legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme sulla sicurezza degli impianti";
- legge 10 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- DPR 6 dicembre 1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti";
- DPR 26 agosto 1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- Dlgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali";
- DPR 21 dicembre 1999 n. 551 "Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993 n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici";

- Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 “Rendimento energetico in edilizia”;
- D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento in edilizia”;
- D.Lgs. del 29 dicembre 2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”;
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie del 23/05/2006 n. 0008895 avente per oggetto: “Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- Deliberazione n. 21 della Giunta Regionale della Campania del 19 gennaio 2007, Area Generale di Coordinamento n. 12, Sviluppo Attività Settore Secondario: “Attuazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.° 192 di recepimento della Direttiva 2002/91/CE in tema di rendimento energetico nell’edilizia. Istituzione del gruppo tecnico di lavoro. “

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:

1. “Ente”: la Provincia di Salerno, quale autorità competente ai sensi della L.10/91 e s.m. e i. per i controlli di cui al presente regolamento;
2. “Società”: la Meridionale Multiservice Spa cui è attribuito il compito di effettuare le operazioni di accertamento ed ispezione sugli impianti termici.
3. “impianto termico”: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è uguale o maggiore a 15 kW;
4. “proprietario dell’impianto termico”: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli Amministratori.

5. “occupante”: chiunque, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici.
6. “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale.
7. “climatizzazione invernale o estiva”: l’insieme delle funzionate ad assicurare il benessere degli occupanti mediante controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, dell’umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria.
8. “accertamento”: l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
9. “controlli sugli impianti”: le operazioni svolte dai tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l’eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
10. “ispezioni sugli impianti termici”: gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da tecnici esperti qualificati incaricati dalla Società, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
11. “verificatore”: il soggetto incaricato dalla Società competente per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza.
12. “esercizio e manutenzione di un impianto termico”: il complesso di operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
13. “manutenzione ordinaria dell’impianto termico”: le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;
14. “manutenzione straordinaria dell’impianto termico”: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;

15. “impianto termico individuale”: un impianto termico destinato alla climatizzazione di una singola unità immobiliare la cui potenza sia inferiore a 35 kW; sono assoggettati agli impianti termici individuali anche impianti asserviti a più unità immobiliari, purché siano costituiti da un singolo generatore la cui potenza sia inferiore a 35 kW.
16. “dichiarazione di avvenuta manutenzione”: la trasmissione all’autorità locale del rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati “G” ed “F” corredata dal contributo economico a supporto e copertura dei costi delle ispezioni, quindi gratuite, distribuito secondo la ripartizione dei costi delle ispezioni su tutti gli utenti finali;
17. “rapporto di prova”: documento sul quale il tecnico (verificatore) deve riportare i risultati dell’ispezione eseguita sull’impianto termico

Art. 1 - Finalità .

Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione, ed i connessi adempimenti, delle verifiche dello stato di manutenzione e di esercizio, nonché del rendimento di combustione, degli impianti termici, ai sensi della Legge 10 gennaio 1991 n. 10, del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551, del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e del D.Lgs 29 dicembre 2006 n. 311.

Art. 2 - Campo di applicazione .

Sono soggetti ai controlli del presente regolamento gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, alimentati con combustibili sia liquidi che gassosi, di proprietà sia pubblica che privata.

Sono impianti termici anche gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici i seguenti apparecchi:

- impianti per la climatizzazione estiva;
- stufe;
- caminetti;
- apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante;
- scaldacqua unifamiliari,
- impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore a 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi supera i 15 kW;

Sono esclusi dai controlli gli impianti inseriti in cicli di processo produttivo, il cui utilizzo si prevalentemente rivolto a tale scopo.

Art. 3 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici.

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è colui che ha l'obbligo di assicurare la funzionalità e la corretta conduzione dello stesso. Per gli impianti individuali, il responsabile è l'utilizzatore effettivo dell'impianto, tanto proprietario quanto detentore a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

Nel caso di edifici condominiali dotati di impianto centralizzato o di utilizzazione dell'impianto da parte soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità per l'uso e la manutenzione dell'impianto stesso sono poste a carico dell'amministratore del condominio o del legale rappresentante. La responsabilità per l'esercizio e per la manutenzione degli impianti può essere delegata con atto scritto ad un soggetto diverso da quelli individuati ai commi precedenti, definito "terzo responsabile", che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Requisiti e adempimenti del manutentore.

Il manutentore deve appartenere ad una impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche alla lettera e) dell'art. 1 della stessa legge.

Al termine delle operazioni di controllo e di eventuale manutenzione dell'impianto, il manutentore deve provvedere a registrare le operazioni effettuate negli appositi spazi del libretto di impianto o di centrale, nonché a redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico.

Il rapporto di controllo tecnico è conforme ai modelli di cui all'allegato "G", per impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW, e all'allegato "F", per impianti con potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW, del D.Lgs. 29-12-2006 n. 311, da rilasciare al responsabile dell'impianto.

Art. 5 - Esercizio e manutenzione dell'impianto termico.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite:

- 1) in conformità alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice o incaricata della manutenzione dell'impianto ai sensi della normativa vigente;
- 2) in subordine e qualora non siano disponibili tali istruzioni, in conformità alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
- 3) in ogni caso, per le restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili istruzioni relative allo specifico modello, conformemente alle prescrizioni previste

dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo e con la periodicità ivi stabilita.

I controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F) del D.Lgs. 29-12-2006 n. 311, per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, e di cui all'allegato G) dello stesso decreto, per quelli di potenza nominale del focolare inferiori a 35 kW, devono essere effettuati, nel caso in cui non siano definite le tempistiche delle operazioni di manutenzione di cui ai punti precedenti, almeno con le seguenti scadenze temporali:

o Ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza,;

o Ogni anno per gli impianti alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;

o Ogni due anni per gli impianti di potenza nominale inferiore a 35 kW, alimentati a gas, dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;

o Ogni due anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, alimentati a gas, dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni.

o Ogni quattro anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, alimentati a gas, con una anzianità di installazione inferiore a otto anni con il generatore a camera stagna o se a camera aperta installata all'esterno di locali abitati;

o per le centrali termiche con potenza termica nominale complessiva uguale o maggiore di 350 kW, inoltre, è prescritto un ulteriore controllo del solo rendimento di combustione da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

La frequenza periodica sopra riportata è da ritenersi la minima sufficiente a garantire un adeguato controllo del risparmio energetico, fatte salve indicazioni più restrittive riportate sul manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore o dal manutentore dell'impianto o dal costruttore degli elementi.

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l'operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato "G" del D.Lgs. 29-12-2006 n. 311, per gli impianti con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, o all'allegato "F" del D.Lgs. 29-12-2006 n. 311 per gli impianti con potenza nominale al focolare uguale o maggiore di 35 kW.

Art. 6 - Periodicità dei controlli.

La Società, con cadenza biennale, sottopone a controllo il rendimento di combustione, lo stato di esercizio e di manutenzione, degli impianti termici di qualsiasi potenza termica al focolare.

Art. 7 - Autocertificazione di avvenuta manutenzione .

Ai sensi dell'allegato "L" all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, i controlli si intendono effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano alla Società apposito rapporto conforme al rapporto di controllo e manutenzione, redatto secondo il modello di cui all'allegato "G" al D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, e secondo il modello di cui all'allegato "F" al citato decreto per gli impianti di potenza del focolare uguale o superiore a 35 kW con annesse dichiarazioni di responsabilità, attestante il rispetto delle norme.

A tal fine, la Società attiverà una campagna informativa in cui verrà comunicato all'utenza il periodo entro il quale i responsabili degli impianti possono trasmettere la documentazione.

Decorso tale periodo, tutti gli impianti per i quali non è pervenuta apposita certificazione saranno soggetti a controllo d'ufficio.

La trasmissione del rapporto di controllo tecnico deve pervenire alla Società, con cadenza biennale, riportante timbro e firma dell'operatore e con assunzione di responsabilità, durante il periodo di apertura della campagna di autocertificazione.

La Società provvede alla predisposizione e alla stampa dei modelli di rapporto tecnico in conformità agli allegati "F" e "G" del D.Lgs. n. 311 del 2006 ed in accordo con eventuali indicazioni dell'Ente, nonchè alla loro distribuzione presso le sedi dei Comuni di competenza,

Il modello di rapporto tecnico è anche reso disponibile in formato digitale sul sito *web* della Società.

L'utente deve far pervenire il rapporto di controllo tecnico alla :

Meridionale Multiservice S.p.A

Viale Andrea De Luca, 22/I

Zona Industriale

84131 Salerno

Esso dovrà essere accompagnato dall'attestazione del versamento della tariffa di competenza determinata ai sensi dell' 10 del presente regolamento, da effettuarsi mediante bollettino di conto corrente postale n.° 46944534 intestato alla Meridionale Multiservice S.p.A, con l'indicazione della seguente causale: autocertificazione impianto termico sito a, via..., n°....., piano..., interno..., oppure aderendo alla procedura del "bollino prepagato" distribuito alle ditte di manutenzione che hanno aderito all'iniziativa promossa dalla Società.

La Meridionale Multiservice Spa verifica la rispondenza alle normative vigenti di tutti i rapporti di controllo pervenuti e, qualora ne riscontri la necessità, si attiva presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano ai necessari adeguamenti.

La Società verifica annualmente la rispondenza degli impianti alle norme di legge e la veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto nessun rapporto di controllo tecnico.

I soggetti responsabili d'impianto che hanno aderito all'autocertificazione possono essere sottoposti a controlli a campione senza alcun ulteriore onere.

La Meridionale Multiservice Spa nell'effettuare le verifiche pone attenzione ai casi in cui si evidenziano situazioni di difformità rispetto alle norme vigenti e programma i controlli a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità.

Il campione degli impianti da controllare è predisposto in modo omogeneo rispetto al territorio ed al numero di utenti residenti nel singolo comune.

Qualora l'utente, pur trasmettendo il rapporto di controllo, non effettui il versamento o non aderisca alla procedura del bollino prepagato, l'autocertificazione è ritenuta non valida e dunque inefficace ai fini della procedura di controllo a campione di cui al precedente punto.

Qualora si riscontri che l'utente, pur avendo provveduto al pagamento della tariffa di competenza, abbia inoltrato un'autocertificazione sospetta di falsità o mendacità ovvero incompleta e quindi non valida, ferma restando l'eventuale denuncia alla Autorità Giudiziaria, il relativo impianto termico verrà sottoposto a verifica d'ufficio e l'utente stesso sarà assoggettato al versamento dell'integrazione a copertura dell'intera tariffa prevista all'art. 9.

Gli utenti che installano un nuovo impianto hanno l'obbligo di trasmettere la relativa dichiarazione entro 60 giorni dalla messa in funzione dell'impianto, contestualmente all'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa di competenza. Il periodo di validità della dichiarazione di installazione di nuovo impianto decorre dalla chiusura dell'ultima campagna di autocertificazione.

Nel caso in cui l'utente non abbia trasmesso il rapporto di controllo tecnico a norma dei precedenti commi o nel caso in cui lo stesso dovesse pervenire dopo l'eventuale avviso di visita di controllo da parte della Società, dovrà essere corrisposto l'intero importo previsto per le verifiche ordinarie degli impianti non autocertificati, dal quale, ove ne ricorrano le condizioni, saranno detratte le somme eventualmente versate.

Se durante la verifica di un impianto per il quale sia pervenuta l'auto-certificazione, il Verificatore dovesse riscontrare la non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto riscontrato, ovvero l'impianto dovesse risultare non a norma e, quindi, l'autocertificazione falsa o mendace, la Società provvederà a segnalare il Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto alla Autorità Giudiziaria.

Art. 8 - Campagna informativa .

Per una corretta esecuzione degli adempimenti derivanti dalla normativa vigente in materia di impianti termici, la Società si attiva per informare e sensibilizzare l'utenza circa le attività di controllo e manutenzione degli impianti stessi. A tal fine, la Società realizza tutte le iniziative ritenute idonee a diffondere la consapevolezza del rapporto tra regolare manutenzione, risparmio, sicurezza e rispetto per l'ambiente, anche mediante la realizzazione di manifesti e *brochure* informative.

Saranno, inoltre, resi noti, anche tramite comunicazioni indirizzate ai cittadini in forma personale, i periodi di apertura e chiusura della campagna di autocertificazione.

Il sito *web* della Società viene utilizzato per rendere note le attività connesse al servizio reso dalla Società stessa e per diffondere informazioni inerenti al corretto utilizzo ed alla manutenzione degli impianti termici.

La Società promuove ed organizza incontri periodici con le associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria dei manutentori, nonché con i singoli soggetti manutentori, al fine di individuare e progettare strategie comuni di diffusione presso l'utenza delle informazioni necessarie ad una corretta manutenzione degli impianti termici.

Art. 9 - Tariffe e sanzioni.

Ai sensi dall'art. 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, le tariffe relative alle verifiche degli impianti termici sono a carico dell'utenza e devono essere versate alla società con le modalità descritte al precedente art.7.

Le tariffe di autocertificazione applicate dalla Meridionale Multiservice Spa ed approvate dalla Giunta Provinciale con delibera n. 468 del 01/07/2003 sono le seguenti:

1) Tariffe a carico dell'utenza per l'autocertificazione della manutenzione degli impianti suddivise per fasce di potenza:

Potenza nominale dell'impianto termico in kW	Importo da versare in euro
Minore di 35 kW	16,00
Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW	32,00
Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW	48,00
Maggiore o uguale a 116 e minore di 350 kW	60,00
Maggiore o uguale a 350 kW	72,00
Per ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore	16,00

2) Tariffe a carico dell'utenza per gli impianti non autocertificati e sottoposti a verifiche d'ufficio suddivise per fasce di potenza:

Potenza nominale dell'impianto termico in kW	Importo da versare in euro
Minore di 35 kW	80,00
Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW	100,00
Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW	120,00
Maggiore o uguale a 116 e minore di 350 k W	200,00
Maggiore o uguale a 350 kW	300,00
Per ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore	80,00

3) Sanzioni previste a carico dell'utenza in seguito a:

Infrazione	Sanzione in euro
Assenza del responsabile dell'impianto nel giorno e orario stabilito.	65,00
Rifiuto all'accesso del verificatore inoltre seguirà comunicazione agli enti preposti	80,00
Impianto dismesso e non comunicato	20,00
Impianto con dati mancanti o non leggibili	100,00

Art 10 – Verifiche.

I controlli dello stato di esercizio e manutenzione nonché del rendimento di combustione degli impianti termici saranno effettuati, in nome e per conto dell'Ente, esclusivamente da personale della Società con abilitazione ENEA come "Verificatori di Impianti Termici".

Le verifiche saranno svolte in modo da privilegiare:

- o impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e di manutenzione;
- o impianti per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- o impianti vecchi con particolare attenzione a quelli alimentati da combustibile liquido.

Sia per gli impianti autocertificati che per tutti i restanti impianti, la Società provvede ad inviare agli utenti apposito avviso di verifica mediante raccomandata A/R.

In tale avviso è indicata la data e la fascia oraria presumibile della visita di controllo, la tariffa di competenza e il termine entro il quale effettuare il pagamento.

L'avviso di controllo è inviato all'utente almeno 15 giorni prima della data del controllo.

L'utente raggiunto dall'avviso di verifica, qualora non fosse disponibile alla data indicata per il controllo dell'impianto, è tenuto a contattare la Società, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione dell'avviso, al fine di concordare una nuova data per la verifica dell'impianto.

In caso di ingiustificata assenza, all'utente è addebita "la tariffa per utente assente" di cui all'art. 9 del presente regolamento, oltre al costo della verifica che sarà riprogrammata dalla Società.

In caso di ingiustificata assenza ripetuta, l'utente sarà segnalato alle Autorità competenti per i provvedimenti previsti nel caso di impianto non verificato.

Art. 11 - Comportamento del verificatore durante la verifica.

La Società provvede a fornire ad ogni Verificatore il tesserino di riconoscimento plastificato, corredato di fotografia, nome, cognome e la scritta verificatore matr.00., con la stampigliatura "Meridionale Multiservice S.p.A", nella parte superiore del documento, e la dicitura, fra parentesi, "Incaricato di Pubblico Servizio", nella parte inferiore.

Durante lo svolgimento delle funzioni loro assegnate, i Verificatori si attengono a quanto previsto dal presente regolamento, nonché alle regole disciplinari e all'etica professionale. Essi si presentano al domicilio degli utenti in modo decoroso operando con serietà e riservatezza.

In particolare :

- il Verificatore che abbia interessi personali o professionali concernenti l'impianto termico da controllare e/o i soggetti che utilizzano lo stesso impianto ne dà preventivo avviso alla Società e non procede ad eseguire i controlli previsti per l'impianto stesso ;
- il Verificatore che è stato, direttamente o indirettamente, partecipe di una fase costruttiva e/o gestionale dell'impianto sottoposto a controllo (progettazione, installazione, esercizio o manutenzione), ne dà preventivo avviso alla Società e non procede ad eseguire i controlli previsti per l'impianto stesso;
- il Verificatore, durante l'esecuzione dei controlli, non deve in alcun modo pubblicizzare società e/o ditte di distribuzione, manutenzione o installazione di impianti termici;
- il Verificatore, durante l'esecuzione dei controlli, deve rispettare i compiti ad esso assegnati dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia, riportando sul rapporto di prova in modo chiaro, completo e veritiero, tutti i dati e le eventuali anomalie riscontrate;
- il Verificatore, durante l'esecuzione dei controlli, non deve in alcun modo manipolare o manomettere l'impianto sottoposto a verifica.

Eventuali regolazioni necessarie alle operazioni di verifica, devono essere richieste dal Verificatore al Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto;

- il Verificatore, durante l'esecuzione delle operazioni di verifica, non deve esprimere giudizi di merito sull'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto stesso. Eventuali osservazioni ritenute necessarie o utili devono essere riportate sul modello del rapporto di prova;
- il Verificatore deve segnalare sul rapporto di prova tutte le anomalie e le inadempienze tecniche riscontrate (relativamente al locale, all'impianto di adduzione del combustibile, alle norme antincendio ed antinfortunistiche, etc.);

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Verificatori agiscono quali "Incaricati di Pubblico Servizio", ai sensi dell'art.358 c.p.. Essi non dovranno compiere alcuna azione sull'impianto sottoposto a controllo, eccettuate quelle previste dalla normativa UNI 10389.

Il Verificatore dovrà astenersi dal fornire qualsiasi suggerimento, consiglio, osservazione o quant'altro possa costituire indebita interferenza con l'operato dei manutentori e/o installatori, attenendosi esclusivamente alla redazione del rapporto di prova ed eventuali segnalazioni delle anomalie .

I Verificatori sono tenuti alla piena e completa osservanza del presente regolamento e della legislazione vigente in materia.

Art. 12 - Visite a domicilio per l'esecuzione delle verifiche .

All'atto del sopralluogo, il Verificatore della Società si presenta al domicilio dell'utente munito di tesserino di riconoscimento, nonché di copia dell'avviso di controllo e della cartolina A/R inoltrate all'utente.

Il Verificatore, durante le operazioni di controllo opera in presenza del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o di un suo delegato.

All'atto della visita di controllo, il Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto è tenuto ad esibire al Verificatore i seguenti documenti:

1. impianti termici con potenza al focolare inferiore a 35 kW:

- a. libretto di impianto conforme al modello previsto dal decreto 1/03/2003 n. 60;
- b. libretto di uso e manutenzione dell'impianto;
- c. dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90, e per gli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore di tale legge, documentazione di cui al DPR 218/98, ove obbligatoria;
- d. rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata sia ordinaria che straordinaria;

2. impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW:

- a. libretto di centrale conforme al modello previsto dal decreto 1/03/2003 n.60;

- b. libretto di uso e manutenzione della centrale;
- c. dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90, e per gli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore di tale legge, documentazione di cui al DPR 218/98, ove obbligatoria;
- d. autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL, ove obbligatori;
- e. rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata sia ordinaria che straordinaria.

Il nominativo ed i recapiti del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico deve essere riportato in evidenza sul libretto di impianto o sul libretto di centrale di cui al citato decreto del 17/03/2003 n. 60.

Il Verificatore, nel caso in cui l'utente non abbia provveduto al versamento della tariffa nei termini indicati, procederà comunque alle operazioni tecniche di controllo, riportando il mancato pagamento sul rapporto di prova.

L'utente è invitato ad adempiere a tale obbligo entro 30 giorni dalla data di effettuazione della verifica. Nel caso di mancato pagamento, sono avviate a carico dei soggetti morosi le procedure di riscossione coattiva.

Il Verificatore accerta la corrispondenza dei dati tecnici dell'impianto termico sottoposto a controllo e trascrive quanto rilevato sul rapporto di prova; evidenziando eventuali discordanze.

Nella fase successiva il Verificatore accerta la presenza dei requisiti di sicurezza, in particolare valuta i rischi quali incendio, intossicazione, scoppio, esplosione, folgorazione, etc.

Il Verificatore accerta inoltre la presenza del foro di ispezione dell'impianto termico sul condotto di scarico. In mancanza di tale foro, il Verificatore sarà impossibilitato a procedere al controllo.

Accertata la presenza dei requisiti di cui ai punti precedenti, il Verificatore procede ad effettuare il controllo di rendimento di combustione, secondo le modalità e la strumentazione riportate nella norma UNI 10389 e come prescritto dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Al termine del controllo, il Verificatore riporta i risultati sull'apposito modello "rapporto di prova" approntato dalla Società.

Trattandosi di misurazioni con valore legale, il Verificatore dovrà garantire all'utente la massima regolarità e trasparenza delle operazioni.

Il Responsabile dell'esercizio e manutenzione di impianto o il suo delegato è tenuto a controfirmare il rapporto di prova. Il Verificatore, in caso di mancata firma del rapporto di prova da parte del Responsabile, preciserà le ragioni di tale omissione.

La mancata firma del rapporto di prova da parte del responsabile dell'impianto non rende definita e regolare la verifica.

Le misurazioni che effettueranno i Verificatori saranno eseguite con strumentazione omologata e con taratura certificata. Le apparecchiature utilizzate dovranno fornire data ed ora della prova, il codice identificativo dello strumento, codice impianto o protocollo dell'avviso di verifica, codice del verificatore che ha eseguito la prova e i dati rilevati, in forma stampata.

Il modello del rapporto di prova sarà redatto in triplice copia e sottoscritto dal Verificatore e dall'utente o dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto.

Una copia del rapporto di prova sarà rilasciata al responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto e dovrà essere allegato al "libretto di impianto" o "di centrale" come disposto all' art. 11 comma 9, del DPR 412/93 e s.m.i..

La copia rilasciata al Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, se controfirmata da tutti gli intervenuti (Verificatore, Responsabile, etc.), costituirà documento idoneo a comprovare l'avvenuta verifica e, se positiva, la regolarità dell'impianto termico in conformità a quanto prescritto dal DPR 412/93 e s.m.i.

Art. 13 - Verifiche con esito negativo .

Nel caso in cui il Verificatore accerti, in via preliminare ed a vista, che l'impianto non possiede le caratteristiche alloggiative di sicurezza prescritte dalla normativa vigente e non riscontri la volontà o la possibilità del Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto o di un suo delegato a ripristinare tali condizioni, può astenersi dall'eseguire le ulteriori operazioni di controllo.

Nel caso il Verificatore ritenga opportuno effettuare le ulteriori operazioni di controllo, segnalerà sul rapporto di prova le anomalie riscontrate. In tal caso la verifica è, comunque, da ritenersi effettuata con esito negativo.

Qualora a seguito del controllo, il Verificatore accerti che l'esercizio e la manutenzione dell'impianto non corrispondono alle indicazioni ed alle prescrizioni di legge, provvede ad annotare le anomalie riscontrate sul rapporto di prova.

Il responsabile dell'impianto dovrà corrispondere alla Società la specifica tariffa prevista per la verifica annotata sul rapporto di prova, che verrà comunicata dal verificatore al termine della compilazione del rapporto stesso.

Il responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto che presenta delle anomalie tecniche riscontrate in fase di verifica dovrà entro il termine prescritto rimuovere le anomalie accertate e provvedere al pagamento della tariffa, se non ancora corrisposta, entro il termine fissato dall'avviso di verifica.

L'utente a conferma della messa a norma dell'impianto dovrà inviare alla Società:

- a) una autodichiarazione debitamente sottoscritta con allegata copia di un documento di identità, con la quale dichiara l'avvenuta eliminazione e/o regolarizzazione dell'anomalia accertata, allegando la relativa documentazione tecnica;
- b) copia dell'attestazione di versamento della tariffa, se non già corrisposta, entro il termine indicato dall'avviso di verifica.

La Società, al fine di verificare l'avvenuto intervento sull'impianto, potrà effettuare una seconda visita, con le stesse modalità della precedente e all'utente sarà addebitata la tariffa prevista all'art. 9 del presente regolamento.

Qualora in sede di seconda verifica l'esito risultasse ancora negativo, l'Ente, su segnalazione della Società avvierà, ai sensi dell'art. 34 comma 5, della Legge 10 del 1991, le idonee procedure per l'irrogazione della sanzione amministrativa (da un minimo di €. 516,46 a un massimo di €. 2.582,28), meglio specificate nel successivo art.16, secondo le modalità di cui agli artt. 13 e segg. della Legge n. 689 del 1981.

Qualora riscontri anomalie nell'impianto sottoposto a controllo tali da poter causare grave ed immediato pericolo per gli occupanti l'unità immobiliare o per la pubblica incolumità, il Verificatore provvede immediatamente a riportare quanto accertato sull'apposito rapporto di prova e, contestualmente, diffida il responsabile dell'impianto a non utilizzare l'impianto stesso documentandolo sullo stesso rapporto di prova.

La Società, nel caso in cui il responsabile dell'impianto, diffidato non provveda all'adeguamento dell'impianto entro i termini indicati, invierà apposita comunicazione agli Enti competenti per la tutela della pubblica e privata incolumità. La Società, inoltre, invierà la medesima nota ai soggetti distributori di combustibile.

Nel caso in cui il titolare e/o il responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto non consentano, senza giustificato motivo, l'accesso al Verificatore, quest'ultimo riporterà tale circostanza sul rapporto di prova ed all'utente è addebitata la specifica tariffa prevista all'art. 9 in caso di rifiuto all'accesso.

Comunque, in caso di dissenso e di sospetto di non conformità delle apparecchiature e degli impianti alle norme di sicurezza, si inviterà il responsabile dell'impianto dissenziente a consentire all'ispezione, avvertendolo della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 c.p. ("Interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica"), cui va incontro ove persista nel suo rifiuto.

La Società invia successivamente all'utente un nuovo avviso di verifica, mediante raccomandata A/R, indicando la data del nuovo controllo ed il termine entro cui effettuare il versamento della tariffa

addebitatagli per il rifiuto, nonché il versamento, se non effettuato in sede di prima verifica, della specifica tariffa prevista in relazione alla potenza dell'impianto, secondo il disposto dell'art. 9.

Se anche in sede di seconda verifica l'utente si sottrae ingiustificatamente al controllo, il suo nominativo è comunicato agli Enti competenti per la tutela della pubblica e privata incolumità, i quali, in attuazione dell'art. 16, comma 6, del D. Lgs n. 164 del 2000, potranno richiedere ai distributori di combustibile la sospensione della fornitura all'utente inadempiente.

Nel caso in cui, all'atto della verifica concordata con avviso di controllo inviato secondo le disposizioni del presente Regolamento, senza che sia pervenuta nei termini previsti alcuna comunicazione da parte dell'utente, verifichi la sussistenza di un impianto dismesso, il verificatore riporta sul rapporto di prova la dicitura "impianto dismesso" e lo comunica all'utente, che dovrà comunque corrispondere la specifica tariffa prevista all'art. 9.

Art. 14 - Prescrizioni .

In caso di anomalie riscontrate presso gli impianti sottoposti a controllo, i termini per la regolarizzazione degli impianti stessi sono quelli di seguito indicati:

Anomalia di grave livello da adeguare entro 15 giorni dalla data del rapporto di prova redatto in sede di verifica dal verificatore.

L'utente è diffidato dall'utilizzo dell'impianto:

N. ANOMALIA RISCONTRATA

- 1 Elevato tenore di CO con scarso tiraggio, e/o assenza di ventilazione
- 2 Rigurgito di fumi nel locale da parte di caldaie di tipo "B"
- 3 Mancanza di sistema di ventilazione / areazione per apparecchi di tipo "B"
- 4 Ubicazione di apparecchi di tipo "B" in bagni o camere da letto
- 5 Caldaie di tipo "C" collegate a canne collettive ramificate in cui scaricano anche caldaie di tipo "B"
- 6 Situazione di potenziale pericolo su accessori di sicurezza, regolazione e controllo
- 7 Impianto alimentato a gpl posizionato sotto il piano di campagna
- 8 Situazione di potenziale pericolo da comportare la diffida dall'utilizzo dell'impianto

Anomalia di medio livello da adeguare entro il termine di 30 giorni dalla data del rapporto di prova:

N. ANOMALIA RISCONTRATA

- 1 Manutenzione periodica non effettuata
- 2 Analisi fumo con valori di CO / Bacharach / Tiraggio camino non conformi
- 3 Canale da fumo non conforme per scarsa tenuta / corrosione
- 4 Sistema di ventilazione / areazione con apparecchi di tipo "B" insufficiente

- 5 Mancanza foro prelievo fumi / aria comburente
 - 6 Presenza camini o aspiratori che in funzione provocano rigurgiti fumi da caldaie di tipo "B"
 - 7 Termostato fumi mancante / presente in origine, ma manomesso (post. 01/08/1994)
 - 8 Caldaie di tipo "C" collegate a camini non idonei e contigui a locali abitati
 - 9 Linea di adduzione gas irregolare / mancanza rubinetto intercettazione interno abitazione
- Anomalia di basso livello da adeguare entro 30 giorni dal rapporto di prova:

N. ANOMALIA RICONTRATA

- 1 Mancanza dell'analisi di combustione periodica
- 2 Rendimento combustione rilevato minore del rendimento minimo ammesso
- 3 Scarico fumi a parete irregolari o non a norma secondo il 412/93
- 4 Scarico fumi non a norma della UNI 7129/01
- 5 Caldaia posizionata in locale con camino non idoneo ma non contiguo a locali abitati
- 6 Mancanza di libretto d'impianto o di centrale / non conforme / non compilato correttamente
- 7 Mancanza del rapporto di controllo tecnico dell'impianto (allegato G o F)
- 8 Mancanza di dichiarazione di conformità (post. L.46/90) o di documento sostitutivo
- 9 Mancanza di progetto L: 10/1991 / ISPEL (per impianti di potenza sup. ai 35 kW)
- 10 Mancanza di certificato di prevenzione incendi (per impianti sup. a 116KW)
- 11 Mancanza di patentino di 2° grado d'abilitazione conduzione impianti termici sup. a 232 KW)
- 12 Mancanza di iscrizione ad albi nazionali / elenchi CE./Certif. ISO 9000 T.R. per pot. > 350 KW)
- 13 Mancanza di tabella con periodo esercizio e soggetto responsabile per impianti centralizzati
- 14 Mancanza di termoregolazione
- 15 Coibentazione mancante o non adeguata

Art.15 – Sanzioni amministrative per anomalie riscontrate.

Se entro il termine prescritto all'art. 15, non sia pervenuto alla Società la documentazione comprovante la messa a norma dell'impianto termico, in funzione delle difformità riscontrate verranno irrogate le seguenti sanzioni:

N.	ANOMALIA RICONTRATA DI GRAVE LIVELLO da adeguare entro 15 giorni	Sanzione
1	Elevato tenore di CO con scarso tiraggio, e/o assenza di ventilazione	€ 250,00
2	Rigurgito di fumi nel locale da parte di caldaie di tipo "B"	€ 250,00
3	Mancanza di sistema di ventilazione /areazione per apparecchi di tipo "B"	€ 250,00
4	Ubicazione di apparecchi di tipo "B" in bagni o camere da letto	€ 250,00
5	Caldaie di tipo "C" collegate a canne collettive ramificate in cui scaricano anche caldaie di tipo "B"	€ 250,00

6	Situazione di potenziale pericolo su accessori di sicurezza, regolazione e controllo	€ 250,00
7	Impianto alimentato a gpl posizionato sotto il piano di campagna	€ 250,00
8	Situazione di potenziale pericolo da comportare la diffida dall'utilizzo dell'impianto	€ 250,00

N.	ANOMALIA RISCONTRATA DI MEDIO LIVELLO da adeguare entro 30 giorni	Sanzione
1	Manutenzione periodica non effettuata	€ 100,00
2	Analisi fumo con valori di CO / Bacharach / Tiraggio camino non conformi	€ 100,00
3	Canale da fumo non conforme per scarsa tenuta / corrosione	€ 100,00
4	Sistema di ventilazione / areazione con apparecchi di tipo "B" insufficiente	€ 100,00
5	Mancanza foro prelievo fumi / aria comburente	€ 100,00
6	Presenza camini o aspiratori che in funzione provocano rigurgiti fumi da caldaie di tipo "B"	€ 100,00
7	Termostato fumi mancante / presente in origine, ma manomesso (post. 01/08/1994)	€ 100,00
8	Caldaie di tipo "C" collegate a camini non idonei e contigui a locali abitati	€ 100,00
9	Linea di adduzione gas irregolare / mancanza rubinetto intercettazione interno abitazione	€ 100,00

N.	ANOMALIA RISCONTRATA DI BASSO LIVELLO da adeguare entro 30 giorni	Sanzione
1	Mancanza dell'analisi di combustione periodica	€ 50,00
2	Rendimento combustione rilevato minore del rendimento minimo ammesso	€ 50,00
3	Scarico fumi a parete irregolari o non a norma secondo il 412/93	€ 50,00
4	Scarico fumi non a norma della UNI 7129/01	€ 50,00
5	Caldaia posizionata in locale con camino non idoneo ma non contiguo a locali abitati	€ 50,00
6	Mancanza di libretto d'impianto o di centrale / non conforme / non compilato correttamente	€ 50,00
7	Mancanza del rapporto di controllo tecnico dell'impianto (allegato G o F)	€ 50,00
8	Mancanza di dichiarazione di conformità (post. L.46/90) o di documento sostitutivo	€ 50,00
9	Mancanza di progetto L: 10/1991 / ISPEL (per impianti di potenza sup. ai 35 kW)	€ 50,00
10	Mancanza di certificato di prevenzione incendi (per impianti sup. a 116KW)	€ 50,00
11	Mancanza di patentino di 2° grado d'abilitazione conduzione impianti termici sup. a 232 KW)	€ 50,00
12	Mancanza di iscrizione ad albi nazionali / elenchi CE./Certif. ISO 9000 T.R. per pot. > 350 KW)	€ 50,00

13	Mancanza di tabella con periodo esercizio e soggetto responsabile per impianti centralizzati	€ 50,00
14	Mancanza di termoregolazione	€ 50,00
15	Coibentazione mancante o non adeguata	€ 50,00

Il responsabile dell'impianto (il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità) che durante l'esercizio degli impianti non adotta le misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti previsti dalla normativa vigente e che non provvede affinché siano eseguite le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sarà punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 516,46 e non superiore a euro 2.582,28 (art. 34 comma 5 Legge 10/91).

Trattandosi di sanzioni amministrative per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/91, è ammesso il versamento di una somma pari ad un terzo della misura massima della sanzione prevista per la violazione commessa entro il termine di 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Ogni altra violazione alle richiamate disposizioni di legge ed al presente regolamento, non prevista in questa sede e non altrimenti sanzionata, sarà comunque sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/90 con il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Le sanzioni di cui all'art. 9 ed al presente articolo dovranno essere versate entro trenta giorni dalla avvenuta contestazione, sempre a favore della Società, che le incamererà a nome e per conto dell'Ente, mediante bollettino di conto corrente postale n. 46944534 intestato alla Meridionale Multiservice S.p.A, con l'indicazione della seguente causale: sanzione impianto termico sito a, via..., n°, piano..., interno...

Art. 16 - Esazione/Riscossione coattiva/Morosità .

Per le somme dovute e non pagate, anche a titolo di sanzione amministrativa, entro le scadenze previste dagli articoli precedenti, la Società trasmetterà all'Ente, con cadenza trimestrale gli elenchi relativi ai soggetti inadempienti, completi di dati identificativi e codice fiscale, che può procedere alla riscossione coattiva con le modalità di cui al comma 2 dell'art.36 del D.L. n. 248/2007. Sarà anche facoltà dell'Ente, attraverso la propria Avvocatura, procedere direttamente alla attivazione delle procedure esecutive ordinarie in danno dei predetti soggetti inadempienti ovvero incaricare a tal fine professionisti esterni, con le modalità di cui alla delibera di G.P. n°85 del 21.2.2001 e previo apposito mandato o procura speciale del sig.Presidente p.t. della Provincia di Salerno. In ogni caso, come previsto dai rapporti convenzionali intercorrenti tra l'Ente e la Società, sarà quest'ultima a farsi carico del personale e di tutti

i costi, nessuno escluso, per l'attivazione e la gestione delle procedure di riscossione e della costituenda struttura legale, burocratica e professionale, incardinata presso la Società e coordinata comunque dal Dirigente dell'Avvocatura dell'Ente, che si rendesse necessaria ai fini di cui innanzi.

Art. 17 - Ricorsi in via amministrativa e gestione del contenzioso .

Per le violazioni alle norme di cui alla L.10/91, si applicano le sanzioni previste dall'art.34 della stessa legge nonché dalle norme successive richiamate in premessa e dal presente regolamento. Le relative contestazioni vengono effettuate dalla Società, a ciò appositamente incaricata, e l'intero procedimento sarà regolato, per l'Ente, per la Società stessa e per il soggetto sanzionato, dagli artt.14 e segg. della L.689/81.

L'Ente è l'autorità competente ai sensi dell'art.18 della stessa legge e per i provvedimenti ivi previsti.

All'utente, in caso di contestazione, dovranno essere comunicati, ai sensi della L.241/90, modalità e termini entro cui può proporre ricorso, nonché l'autorità a cui il ricorso medesimo va indirizzato.

Il contenzioso nascente dalle procedure di riscossione di cui al precedente art. 15, nonché ogni altra controversia che dovesse instaurarsi dinanzi ad autorità giurisdizionali di qualsiasi ordine e grado per effetto dell'applicazione del presente regolamento, essendo l'Ente legittimato, saranno affidati in primo luogo all'Avvocatura dell'Ente stesso ovvero, in caso di sua dichiarata indisponibilità, a professionisti esterni da incaricarsi come indicato al precedente art.15, facenti parte di una struttura come innanzi articolata ed organizzata, sempre con oneri a completo carico della Società.

Art. 18 - Altre violazioni .

Per quant'altro non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le vigenti normative in materia, sia con riferimento alle violazioni di carattere civile, che con riferimento a quelle di carattere amministrativo e/o penale, nonché tecniche.

Salerno, il 13 giugno 2008